



Tribunale di Reggio Calabria **Presidenza**



Richiesta del ... /2018 di accesso documentale di ... quale diretto interessato, relativa a copia atti della procedura dinanzi al Comitato ex art. 14 Disp. Att. CPC a seguito domanda d'iscrizione all'Albo Speciale CTU del Tribunale di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE

Letta l'istanza di ... , depositata il .../2018, con la quale si chiede l'accesso agli atti di cui al “*fascicolo personale*” dell'Ufficio di Presidenza «Ausiliari del Giudice ed Albi Speciali CTU e Periti», nonché il rilascio di copia;

preso atto che l'istanza non è stata motivata come prescritto dalla vigente normativa, né sono stati indicati gli specifici documenti di cui si chiede visione e copia;

desunta, tuttavia, dal contesto nell'ambito del quale si è inteso esercitare il diritto di accesso, la titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e, pertanto, la riconducibilità di tale richiesta al diritto di accesso c.d. “documentale” di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e succ. mod.;

visto che la richiamata normativa, esattamente l'art. 24 della L. 241/1990, prevede specifiche ipotesi in presenza delle quali il diritto di accesso è escluso, rinviando anche ai Regolamenti Ministeriali finalizzati all'individuazione, a cura delle singole PP.AA., delle categorie di documenti sottratti all'accesso e, nello specifico, ai Regolamenti nr. 115/1996 del Ministero della Giustizia e nr. 415/1994 del Ministero dell'Interno;

rilevato che, ai sensi degli artt. 61 ss. CPC e artt. 13 ss. Disposizioni di Attuazione CPC, possono ottenere e mantenere l'iscrizione, nell'Albo Speciale dei Consulenti Tecnici d'Ufficio per il processo civile ¹, coloro che sono forniti di specifica competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti da almeno due anni nei rispettivi Albi professionali (Ordine, Collegio o Camera di Commercio) e che a tal fine, a cura del Presidente del Tribunale, debbono essere assunte specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante all'iscrizione oppure dell'iscritto in sede di revisione periodica, finalizzata alla cancellazione dei consulenti per i quali è venuto meno

¹ *Analoghe disposizioni, ancor più severe, sono previste per l'Albo Speciale dei Periti per il processo penale (artt. 221 ss. CPP e artt. 67 ss. Disposizioni di Attuazione CPP).*



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

alcuno dei requisiti di legge, è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio, oppure è stata presentata istanza di cancellazione;

considerato che il carteggio documentale, impropriamente definito “*fascicolo personale*”, altro non è che la collazione di atti interni e riservati emessi o acquisiti dall'Ufficio di Presidenza ai sensi della normativa sopra richiamata, nel corso dell'iter procedurale antecedente e successivo ad ogni decisione deliberata dal Comitato presieduto da Questo Presidente ² e composto ai sensi dell'art. 14 Disp. Att. CPC ³;

ritenuto che, per quanto sopra già illustrato, tale carteggio è costituito anche dalle informazioni rese dalla Questura (Direzione Polizia Anticrimine), su richiesta formulata ai sensi dell'art. 17 Disp. Att. CPC, informazioni in quanto tali riservate sia per il contenuto sia per la fonte organizzativa facente capo all'Autorità di Polizia redattrice del documento e per la fonte investigativa che ha segnalato le notizie riportate nell'informativa medesima;

DISPONE

ai sensi degli artt. 24/1°c. lett. a) e 2°c. della L. 241/1990, 5/1° e 2°c. del Reg. Min. della Giustizia nr. 115/1996 e 3/1°c. lett. b) del Reg. Min. dell'Interno nr. 415/1994, il rigetto dell'istanza di ..., depositata il ... /2018, con la quale si chiede l'accesso agli atti di cui al “*fascicolo personale*” dell'Ufficio di Presidenza «Ausiliari del Giudice ed Albi Speciali CTU e Periti», nonché il rilascio di copia, per le motivazioni di seguito esposte.

È pur vero che nel procedimento amministrativo “*il soggetto, nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti*” [art. 7/1°c. L. 241/1990], “*ha diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, ...*” [art. 10/1°c. lett. a) L. 241/1990], ma - di seguito - il legislatore aggiunge “*salvo quanto previsto dall'articolo 24*”, disciplinante i casi di esclusione dal diritto di accesso.

In particolare, il menzionato art. 24 della L. 241/1990 al 1° comma dispone che “*il diritto di accesso è escluso nei casi di ... divieto di divulgazione espressamente previsti ... dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo*” ed al 2° comma

² *Decisioni del Comitato soggette alle comunicazioni di rito anche ai diretti interessati.*

³ *L'Albo Speciale è tenuto a cura del Presidente del Tribunale e tutte le decisioni sono deliberate da un Comitato da Lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica (o delegato) e da un rappresentante dell'Ordine professionale o del Collegio di categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione o l'iscritto, oppure da un rappresentante della Camera di Commercio (Ruolo periti ed esperti) per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in Ordini o Collegi professionali. Analoghe disposizioni sono previste anche per l'Albo Speciale dei Periti per il processo penale (artt. 221 ss. CPP e artt. 67 ss. Disposizioni di Attuazione CPP).*



Tribunale di Reggio Calabria **Presidenza**

che “Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1”.

Nella fattispecie *de quo* occorre richiamare in *primis* l’art. 5/1° e 2°c. del Regolamento del Ministero della Giustizia nr. 115/1996, ai sensi del quale (1°c.) “Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono all’accesso e che l’Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza” ed, in generale (2°c.), “i documenti ... collegati con l’attività giurisdizionale”.

Soffermando l’attenzione sul 1°c. di detto art. 5, il Regolamento del Ministero dell’Interno nr. 415/1994, trattandosi nella fattispecie di atto amministrativo redatto dalla Questura, prevede all’art. 3/1°c. lett. b) la sottrazione all’accesso delle “relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi ... ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, ... che contengono notizie relative ... all’attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”, eccezioni alle quali non è riconducibile il caso di specie.

A stretto rigore, pertanto, **essendo la nota della Questura ex art. 17 Disp. Att. CPC pienamente riconducibile alle informazioni di cui all’art. 3/1°c. lett. b) del Reg. Min. dell’Interno nr. 415/1994, sopra richiamato, non può esserne rilasciata copia all’istante in virtù di un divieto *ex lege* di divulgazione espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 24/1°c. lett. a) e 2°c. della L. 241/1990, 5/1° e 2°c. del Reg. Min. della Giustizia nr. 115/1996 e 3/1°c. lett. b) del Reg. Min. dell’Interno nr. 415/1994, sussistendo – pertanto - nella fattispecie *de quo* le ipotesi *ex lege* di esclusione del diritto di accesso ed a nulla rilevando, per tali motivi, le norme di cui agli artt. 3/3°c. L. 241/1990 e 7/2°c. DPR 184/2006 ⁴.**

Quanto agli altri atti costituenti il carteggio riservato di Questo Ufficio di Presidenza, diversi dalle informative di polizia giudiziaria, si osserva – altresì – che trattasi di documentazione depositata dall’interessato, oppure soggetta a

⁴ In relazione alle norme di cui agli artt. 3/3°c. L. 241/1990 e 7/2°c. DPR 184/2006, peraltro, si osserva che la prima contempla il caso in cui la decisione richiama “altro atto dell’amministrazione” e non un documento di altra diversa amministrazione e la seconda fa “salve le eccezioni di legge o di regolamento”.



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

comunicazione all'interessato o dal medesimo richiedibile al competente ufficio (come, ad esempio, i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, nonché la c.d. richiesta di visura di tutte le iscrizioni a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale) e, quindi, di per sé non riconducibile ad alcun interesse soggettivo alla visione ed estrazione copia.

In particolare, per tutte le iscrizioni risultanti dal certificato del casellario giudiziale rilasciato alle Pubbliche Amministrazioni non visibili nel semplice certificato richiesto dal diretto interessato, è sempre possibile per quest'ultimo prenderne integrale visione mediante la c.d. richiesta di visura al medesimo casellario ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 313/2002 (Testo Unico sul Casellario) ⁵.

Per questi motivi, non può essere accolta l'istanza di ..., depositata il ... /2018, con la quale si chiede l'accesso agli atti di cui al "fascicolo personale" dell'Ufficio di Presidenza «Ausiliari del Giudice ed Albi Speciali CTU e Periti», nonché il rilascio di copia.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/1990.

Si comunichi a ...

Reggio Calabria, ... /2018.

Il Presidente

⁵ *Tratto da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_11.page - «Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul Casellario) ha introdotto, all'art. 33, la possibilità di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale. La Visura non ha efficacia certificativa e quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro, ma consente un controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica. La richiesta di Visura deve essere presentata presso qualsiasi Procura della Repubblica utilizzando l'apposito modello. L'interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. La richiesta può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purché questa abbia specifica delega per la presentazione della domanda. Se il delegato è anche autorizzato a ritirare la visura, occorre precisarlo nella delega. La delega deve essere in ogni caso accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi delega. La richiesta di visura non richiede alcuna motivazione e inoltre il suo rilascio non è soggetto al pagamento di diritti o bolli.»*